

**DECADENZA BENEFICIO IVA 4 %**  
**RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**N. 132/E DEL 2009**

Si segnala una recente risoluzione (la n. 132/E del 2009) emanata dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate che interessa il settore dell'automotive.

La questione oggetto del parere ministeriale riguarda la decadenza dal beneficio dell'IVA al 4% spettante a un disabile, nel caso in cui quest'ultimo sia deceduto e l'erede decida di vendere l'autovettura ereditata prima di due anni dall'acquisto.

In particolare, nel quesito posto all'Agenzia è stato rappresentato che la madre dell'istante, la quale aveva usufruito dell'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto dell'autovettura in quanto disabile, era deceduta e l'erede intendeva procedere alla rivendita della medesima. Poiché, tuttavia, non era ancora trascorso il periodo minimo di 24 mesi dall'acquisto, l'istante chiedeva se fosse tenuto al versamento dell'IVA originariamente non versata, in caso di anticipata rivendita dell'autovettura, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della legge n. 296 del 2006 (pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria del 20% e l'aliquota ridotta del 4%).

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha precisato che la legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992.

*In particolare tale disposizione ha stabilito che, "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".*

In base a tale disposizione in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4%, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto.

A tale riguardo, si ritiene necessario evidenziare la natura antielusiva di tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa.

Nel caso oggetto dell'interpello, il contribuente ha ricevuto in eredità un'autovettura, precedentemente acquistata dal "*de cuius*" con l'applicazione dell'IVA agevolata. Il contribuente ha anche rappresentato che intendeva vendere il veicolo prima che fossero trascorsi due anni dall'acquisto dello stesso da parte del *de cuius*.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che in relazione alla fattispecie prospettata il primo trasferimento della proprietà dell'autovettura in favore di un soggetto privo dei requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione, è avvenuto per effetto della successione ereditaria, evidenzia che nell'ipotesi in cui l'erede, mediante l'accettazione dell'eredità, entra nel possesso del veicolo, non è ravvisabile la finalità elusiva che il comma 37 intende contrastare, in quanto, la traslazione del bene acquistato con le agevolazioni è avvenuta per effetto di un evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del *dante causa*.

La ratio antielusiva del comma 37 invece può trovare applicazione in relazione a negozi giuridici *inter vivos*, siano essi di tipo sinallagmatico o a titolo gratuito, che manifestino la volontà del soggetto che ha beneficiato dell'IVA agevolata di trasferire la proprietà del bene a terzi, entro un breve periodo dall'acquisto. Tale circostanza lascia supporre, infatti, che l'acquisto del veicolo, già in origine, non fosse preordinato alle necessità del disabile e giustifica pertanto la decadenza dal beneficio fiscale disposta dal richiamato art. 1, comma 37.

Uguualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede, anche qualora intervenga entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del *de cuius*, non è riconducibile nell'ambito d'applicazione della richiamata norma antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso dall'acquirente.

Non si concretizza pertanto la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma, costituita dal fatto che l'acquisto agevolato è preordinato al successivo trasferimento del bene in favore di un soggetto che non ha diritto ad usufruire del beneficio.

\* \*